

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLASOR E IL COMUNE DI SETU PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D

L'anno 2022, nelle date risultanti in sede di sottoscrizione con firma digitale della presente convenzione,

TRA

Il Comune di Villasor, nella persona del Responsabile del Settore Affari Generali, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Villasor

E

Il Comune di Setzu, nella persona del Responsabile del Servizio Personale, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Setzu;

VISTI:

- l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3 che prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento;
- l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more dell'adozione del già menzionato regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

VISTA la legge 160/2019 e in particolare l'art. 1, commi 147, 148 e 149, che disciplina la validità dell'utilizzo delle graduatorie concorsuali;

VISTA la delibera 124/2013 della Sezione Regionale della Corte dei conti Umbria che è intervenuta sulla corretta applicazione dell'art. 9 della l. n°3/2003 e dell'art. 3, comma 61, della l. n° 350/2003 ossia sul tema dell'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Secondo la Corte dei conti, l'accordo può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" o addirittura, all'indizione della procedura concorsuale";

VISTA la delibera 85/2020 della Sezione Regionale della Corte dei conti Sardegna in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato;

PRESO ATTO, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie *"rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico"* (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012);

PRESO ATTO delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che: *“Peraltro, è stato evidenziato come tale accordo con le altre Amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l’indizione del concorso del diverso Ente o l’approvazione della graduatoria. In tal senso, la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con deliberazione n. 124/2013, ha affermato che ciò che rileva è che “l’accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici” (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018, che si sofferma anche sugli altri requisiti richiesti dall’ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro Ente)”;*

ATTESO che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

- a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

DATO ATTO che:

- in data 20/9/2022, il Comune di Setzu ha inoltrato formale richiesta di disponibilità di graduatoria concorsuale vigente a concorso pubblico per la copertura a tempo parziale e indeterminato n. 1 di istruttore Direttivo Contabile categoria D;
- il Comune di Villasor in data 28/9/2022 ha manifestato al Comune di Setzu la propria disponibilità ad autorizzare l’utilizzo per lo scorrimento della propria graduatoria per il posto sopra specificato, subordinando l'utilizzo alla sottoscrizione di apposito accordo tra le amministrazioni.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo, da parte del Comune di Setzu, della graduatoria di merito in corso di validità approvata dal Comune di Villasor con determinazione n. Settore Affari Generali n. 84 del 28/9/2021 del responsabile del Settore Affari Generali per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo – Assistente Sociale – Categoria D.

Art. 2 - FINALITA’ E PRINCIPI

1. La finalità della presente Convenzione è di attivare una forma di cooperazione che consenta il raggiungimento di obiettivi specifici che si possono così sintetizzare:
- rispetto degli obblighi di legge (art. 6, comma 2) e art. 2 della circolare F.P. n. 5/2013;
 - semplificazione dei procedimenti di selezione;
 - economia atti amministrativi;
 - standardizzazione delle procedure.

Art. 3 - MODALITA’ OPERATIVE E DI UTILIZZO

1. Il Comune di Villasor potrà in ogni caso utilizzare la graduatoria di cui all'art. 1 per l'assunzione di personale di pari categoria e profilo, secondo l'ordine di posizionamento dei candidati idonei nella graduatoria stessa.
2. La gestione della graduatoria è di esclusiva competenza del Comune di Villasor che ha bandito la selezione pubblica.
3. L'accordo riguarda unicamente l'utilizzo della suddetta graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato; resta inteso che gli obblighi di legge e contrattuali legati alle assunzioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accertamento del possesso dei requisiti di accesso, stipula del contratto di lavoro, comunicazioni obbligatorie etc.) nonché i relativi oneri finanziari e responsabilità sono a totale carico del Comune utilizzatore.
4. In caso di accettazione da parte dei candidati idonei utilmente collocati in graduatoria della proposta di contratto del Comune di Setzu, le parti procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro nel rispetto della normativa vigente.
5. L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Setzu manifestato espressamente dai candidati inseriti nella graduatoria oggetto di utilizzo, ovvero la mancata stipula del contratto individuale di lavoro con l'Ente anzidetto, non pregiudica in alcun modo la posizione nella graduatoria di merito dei candidati medesimi.

Art. 4 - IMPEGNI

1. Il Comune di Setzu si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Villasor l'avvenuta assunzione.

Art. 5 - DURATA

1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino alla scadenza della graduatoria di che trattasi.

Art. 6 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonché al Codice civile ed alle disposizioni di legge in materia.

Letto, sottoscritto ed approvato

Per il Comune di Villasor:

Per il Comune di Setzu: